

concernente la modificazione di alcune norme della Legge cantonale sugli esercizi pubblici dell'11 ottobre 1967

dell'8 aprile 1986

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio ci preghiamo illustrare loro la modifica di alcune norme della Legge cantonale sugli esercizi pubblici (in seguito: Les pubb).

Considerazioni d'ordine generale

La revisione proposta fa seguito non solo ad alcuni interventi formulati in questi ultimi anni da membri del Gran Consiglio durante le sedute parlamentari e da ripetute richieste della Federazione degli esercenti ed albergatori del Cantone Ticino al Dipartimento, ma anche dalla constatazione che la prassi instaurata dai Tribunali rende praticamente inoperante l'attuale norma legislativa relativa all'applicazione della clausola del bisogno.

Siccome una più ampia revisione dell'attuale legge, comporterebbe tempi di preparazione e di approvazione lunghi, abbiamo optato, dopo aver sentito anche il parere della speciale Commissione consultiva da noi nominata conformemente all'art. 55 Les pubb, per una modificazione parziale di alcune norme fondamentali non più consone all'evoluzione della legislazione federale e all'attuale situazione del Cantone.

Per questi motivi sottoponiamo alla vostra attenzione la modificazione della Les pubb relativa ai seguenti temi:

- adeguamento dei disposti della Les pubb alle nuove prescrizioni contenute nella Legge federale sull'alcool ed entrate in vigore il 1. gennaio 1983 (cfr. art. 3 lett. n e 40);
- modificazione delle norme concernenti la clausola del bisogno (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. e, 7, 7bis, 7ter e 20);
- abrogazione dell'attuale art. 21 concernente il "canone di locazione" siccome dichiarato anticonstituzionale dal TCA.

Il Dipartimento di polizia ha messo in consultazione un progetto di modifica legislativa all'inizio del mese di settembre 1985 presso i Dipartimenti interessati dell'Amministrazione cantonale (DOS, DEP), l'Associazione dei Comuni urbani ticinesi, la Lega dei Comuni rurali e montani, la Federazione degli esercenti ed albergatori del Cantone Ticino, la Società cantonale ticinese degli albergatori, l'Ente ticinese per il turismo, la Società ticinese contro l'alcoolismo e per l'igiene sociale e la Camera di commercio dell'industria e dell'artigianato.

L'impostazione data alla revisione della Les pubb è stata accolta favorevolmente dai consultati (la Camera di commercio non ha preso posizione).

Da annotare che vari consultati, cogliendo quest'occasione, hanno richiesto l'introduzione di nuovi articoli o la modifica di altri.

Nel rispetto delle intenzioni formulate dal Dipartimento di polizia, atte, quantomeno l'auspichiamo, a permettere al Parlamento di evadere rapidamente quanto proposto, risulterebbe controproducente por mano alla revisione di articoli non previsti nella procedura di consultazione, per cui abbiamo rinunciato ad accogliere questi postulati che saranno per contro esaminati nel corso della progettata revisione globale della legge.

Notiamo al proposito che il competente Dipartimento intende dar concretamente seguito alla seconda fase non appena il Legislativo avrà approvato le modifiche presentatevi.

Situazione attuale nel Cantone Ticino

I rendiconti del Dipartimento di polizia permettono di avere una visione completa sul numero e genere degli esercizi pubblici sottoposti a patente o permesso esistenti nel nostro Cantone per cui evitiamo di evidenziarli in questa sede.

Risulta per contro interessante riprodurre la tabella pubblicata nell'annuario statistico del Cantone Ticino, 1985, pag. 188

	1970	1975	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Dancings, locali notturni	31	45	45	46	46	45	45	46	46	46
Ristoranti, trattorie	925	936	953	972	976	989	1'006	1'029	1'053	1'065
Caffé, bars, pasticcerie	400	393	380	372	370	367	368	366	370	368
Mescite, circoli e clubs	7	8	10	10	10	10	10	12	13	13
TOTALE (2)	1'363	1'382	1'388	1'400	1'402	1'411	1'429	1'453	1'482	1'492

La stessa permette di avere una visione d'assieme dell'evoluzione del numero degli esercizi pubblici di ogni genere della categoria senz'alloggio dal 1970 al 1984 rispettivamente di constatare il costante seppur contenuto aumento del numero degli esercizi pubblici che servono cibi e bevande che più interessano la modifica legislativa che vi esporremo nelle prossime pagine (patenti di cat. B classe 2; cfr. art. 4 cpv. 2 R Les pubb). Nell'arco di 14 anni sono state infatti 140 le nuove patenti di questo genere rilasciate. Rileviamo nel contempo che la popolazione civile residente nel Cantone era di 240'955 unità nel 1970 e di 275'956 unità nel 1984 con un incremento di 32'570 unità (cfr. opp. cit., pag. 47 come pure informazioni statistiche 1985/8, pag. 19), ciò che determina l'esistenza di un esercizio pubblico del genere di quelli sopra specificati ogni 258 abitanti (uno ogni 260 abitanti nel 1970).

Prendendo però in considerazione tutti gli esercizi pubblici che vendono bevande alcoliche (2'165) e la popolazione censita nel 1984 (275'956) la media cantonale risulta essere di un esercizio pubblico ogni 127 abitanti.

Le statistiche che abbiamo allegato al presente messaggio (cfr. doc. 1, 2, 3) mettono in evidenza dati particolarmente allarmanti quantomeno nei piccoli Comuni, ciò che giustifica ampiamente la proposta di modifica legislativa.

Basti infatti annotare come nei 126 Comuni con meno di 500 abitanti (cioè più della metà dei Comuni esistenti nel Cantone) vi sia un esercizio pubblico con alcool ogni 76 abitanti mentre in quelli da 500 a 1'000 abitanti (47) il rapporto si situa attorno ad un esercizio pubblico con alcool ogni 105 abitanti.

La situazione varia per contro nelle giurisdizioni più importanti. Un'esercizio pubblico con alcool ogni 140 abitanti nei Comuni tra 1'000 e 3'000 abitanti (46) ed il parametro si eleva ad un esercizio pubblico con alcool ogni 149 abitanti in quelli con più di 3'000 abitanti (19).

Un esempio significativo può comunque essere costituito dal Locarnese nel quale i 24 Comuni con meno di 500 abitanti contano un esercizio pubblico con alcool ogni 58 abitanti.

Commenti dettagliati

Adeguamento alla Legge federale sull'alcool

Con la modifica della Legge federale sull'alcool, ogni commerciante che approvvigiona i consumatori deve essere considerato commerciante al minuto, indipendentemente dalle quantità fornite, e come tale ottenere un permesso cantonale (cfr. art. 39 LF). Per più ampie considerazioni si rimanda al messaggio 11 dicembre 1978 del Consiglio federale pubblicato sul FF N. 3 del 23 gennaio 1979 (cfr. in modo particolare pagine 83-85).

Inoltre il limite d'età per la consegna di bevande distillate a fanciulli e ad adolescenti (cfr. art. 41 lett. i LF; messaggio citato pagina 93), è stato portato a 18 anni, e per una questione di sicurezza giuridica e di trasparenza l'adeguamento della nostra legge cantonale ai disposti federali è d'obbligo.

Clausola del bisogno

Giusta l'art. 31ter CF "i Cantoni hanno il diritto di subordinare in via legislativa la gestione di caffè e di ristoranti a requisiti di capacità personale e il numero degli esercizi dello stesso genere al bisogno, se questo ramo dell'economia è minacciato nella sua esistenza da una concorrenza eccessiva".

Questa disposizione è stata introdotta allo scopo di proteggere un ramo dell'economia dai pericoli di una concorrenza eccessiva; la clausola del bisogno riveste pertanto il carattere di una restrizione di politica economica.

Secondo l'art. 32quater CF "i Cantoni hanno il diritto di sottoporre, per via legislativa, l'esercizio del mestiere di oste e il commercio al minuto delle bevande spiritose a quelle restrizioni che sono richieste dal bene pubblico. E' considerato come commercio al minuto delle bevande spiritose non distillate quelle di quantità inferiore a 2 litri".

Questa disposizione, per costante affermazione di dottrina e di giurisprudenza è stata adottata al fine di combattere l'alcoolismo. Essa consente all'autorità di restringere la libertà di commercio e d'industria rifiutando la patente per ragioni inerenti alla lotta contro il consumo eccessivo di bevande alcoliche.

Delle facoltà attribuitegli dalle accennate disposizioni costituzionali ha fatto uso il legislatore ticinese, assoggettando il rilascio di una patente di esercizio pubblico alla clausola del bisogno.

Per clausola del bisogno deve appunto essere inteso il mezzo concesso ai Cantoni dalla costituzione federale per intervenire a limitare il numero di determinati esercizi pubblici e il commercio di bevande spiritose, in deroga al principio della libertà di industria e di commercio sancito dall'art. 31 CF.

Infatti l'art. 6 cpv. 1 dell'attuale Les pubb dispone che alla clausola del bisogno secondo gli art. 31ter e 32quater CF, sottostanno gli esercizi pubblici, fatta eccezione (art. 6 cpv. 2) degli alberghi, dei ristoranti analcolici, degli spacci di bevande alcoliche da trasportare e degli spacci di cibi e bevande connessi con le imprese pubbliche di trasporto. L'art. 7 soggiunge che il bisogno deve essere accertato considerando il numero, l'importanza e la distribuzione degli esercizi pubblici dello stesso genere, Comune per Comune, nonché le esigenze locali e turistiche del Comune interessato ed eventualmente dei Comuni circostanti; e ciò non soltanto per ogni apertura, ma anche in caso di riapertura o di ampliamento, escluso il caso del trasferimento previsto dall'art. 19 della legge.

La formulazione dei due disposti più sopra accennati ma in particolare modo di quello dell'art. 7 è stato oggetto di qualche critica sotto il profilo costituzionale da parte del Tribunale federale (cfr. STF del 7 giugno 1978 in re Eredi fu C., pubblicata nel RDAT N. 66 pag. 155 e seguenti e STF del 13 febbraio 1981 in re Ditto SA, non pubblicata) dato che sono riunite in un solo articolo tanto le limitazioni di polizia, quanto le restrizioni di politica economica.

Abbiamo conseguentemente riformulato gli articoli concernenti la clausola del bisogno distinguendo l'applicazione dell'art. 32quater (tutela della salute pubblica) da quella dell'art. 31ter (limitazione dell'eccessiva concorrenza).

Riguardo agli esercizi pubblici che non soggiacciono all'applicazione della clausola del bisogno (cfr. attuale art. 6 cpv. 2) riteniamo di confermare tutte le eccezioni ivi previste, proponendo comunque l'aggiunta della categoria degli esercizi sottoposti

a permesso (cfr. enumerazione dell'attuale art. 3). Trattasi infatti di esercizi di ridotta importanza che già attualmente, non sottostanno praticamente alla clausola del bisogno.

Proponiamo per contro l'abrogazione dell'attuale art. 20 che per stessa ammissione della Commissione della legislazione "è un'eccezione al principio della clausola del bisogno" (cfr. rapporto commissionale citato pag. 5 in fine). Il mantenimento di tale norma potrebbe comportare il teorico raddoppio del numero degli esercizi pubblici, vanificando in parte gli obiettivi che si intendono raggiungere con l'applicazione delle norme costituzionali già citate.

Per rendere meno ardua l'applicazione dell'articolo fondato sull'art. 32quater CF (cfr. art. 7 progetto) siamo giunti alla conclusione che fosse opportuno introdurre un numero clausola.

Infatti le dimensioni del fenomeno dell'alcoolismo nel Ticino non possono non preoccupare.

Nel 1977 l'Istituto svizzero di profilassi dell'alcoolismo a Losanna ha pubblicato il suo rapporto "L'alcool nella Svizzera italiana". Nel rapporto si afferma che il consumo pro capite di bevande alcoliche è più forte nella Svizzera italiana che nelle altre regioni etniche del paese, che il numero dei forti consumatori di bevande alcoliche è più alto nella Svizzera italiana, che particolarmente alto è il numero delle persone che arrecano danno alla propria salute con il consumo di bevande alcoliche.

Su taluni risultati e su talune valutazioni del rapporto il dubbio è lecito. Anche il Consiglio di Stato lo ha espresso nella risposta data il 21 dicembre 1977 all'interrogazione scritta del Consigliere Agostino Bianda. Infatti la possibilità di una confusione fra sidro e mosto da parte di un certo numero di persone intervistate non può essere esclusa, ed è dubbia la rappresentatività del campione numerico di agricoltori interpellati.

Ma le imperfezioni dell'inchiesta possono soltanto ridurre l'incontestabile gravità delle dimensioni del fenomeno. Non sembra che siano contestabili i dati sul consumo di vino, che rappresenta la componente principale del fenomeno. Inoltre le preoccupazioni espresse dal citato rapporto di Losanna concordano con le risultanze di altre serie valutazioni del problema.

Il Consiglio di Stato lo riconosce nella citata risposta 21 dicembre 1977 all'interrogazione scritta Bianda quando afferma che l'alcoolismo "costituisce la tossicomania più grave e non soltanto nel nostro paese". Più esplicita è la presa di posizione del Consiglio di Stato nella risposta 13 novembre 1981 all'interrogazione scritta del Consigliere Ilde Rossi.

Il Governo cantonale afferma che la valutazione dell'Istituto di Losanna nel senso che la media del consumo di alcool nella Svizzera italiana è superiore alla media nazionale è confermata dalle statistiche sui decessi a seguito di cirrosi epatica. Il Consiglio di Stato fa riferimento allo studio del dott. Tazio Carlevaro

"L'alcoolismo nel Ticino con speciale attenzione a Bellinzona e Valli", pubblicato sulla Rivista medica della Svizzera italiana, 1981, pag. 113, e alle osservazioni della Società ticinese contro l'alcoolismo e per l'igiene sociale e dell'Ospedale neuropsichiatrico cantonale, e valuta a circa 7000 il numero delle persone alcoolizzate nel Cantone.

Preoccupazioni per le dimensioni del fenomeno dell'alcoolismo in Svizzera sono state espresse anche dall'Ufficio federale della sanità pubblica, dalla Commissione federale contro l'alcoolismo, che tra i mezzi più efficaci per ridurre l'offerta di bevande alcooliche, indica (oltre ai prezzi ed all'innalzamento dell'età legale a partire dalla quale è possibile farsi servire dell'alcool) le limitazioni del numero dei punti di vendita mediante l'applicazione della clausola del bisogno.

L'alcool determina assuefazione e dipendenza psichica e psicofisica, e esercita un'azione tossica sull'organismo. Il danno alla salute è grave. I costi sociali dell'eccessivo consumo di alcool sono molto alti.

Per le considerazioni che precedono i parametri previsti nel cpv. 3 dell'art. 7, hanno fatto oggetto di attente verifiche. Li riteniamo giustificati in particolar modo nell'ottica di non permettere un ulteriore aumento del numero degli esercizi pubblici nel nostro Cantone, siccome le necessità in questo settore sono largamente soddisfatte.

Le conseguenze di una concreta applicazione di tali parametri sono deducibili dall'annesso documento (cfr. doc. 1).

Necessario è apparso prevedere delle eccezioni al rapporto esercizi pubblici-abitanti, per tener conto delle esigenze enumerate al cpv. 5.

Riguardo ai locali notturni ci è parso opportuno prevedere una specifica norma siccome il territorio interessato non è più il Comune ma il Distretto. Il doc. 2 permette di constatare come verrà concretamente applicata tale proposta.

Per quanto attiene al mantenimento dell'articolo economico (cfr. art. 7ter del progetto) riteniamo ancora attuali le considerazioni espresse dal relatore della Commissione della legislazione, on. Scacchi, nel rapporto commissionale del 1. settembre 1967 in merito al messaggio 25 febbraio 1966 accompagnante il disegno di legge sugli esercizi pubblici. Infatti parecchi esercizi pubblici, soprattutto quelli di dimensioni piccole e medie potrebbero veder minacciata la loro esistenza dall'abolizione della norma che si fonda sull'art. 31ter CF (cfr. pag. 3 del Rapporto commissionale).

Concretamente con l'art. 7ter sarà possibile all'Autorità cantonale competente negare il rilascio di ulteriori patenti indipendentemente dal fatto che l'applicazione dei parametri previsti nel proposto art. 7 lo permetterebbe, ad esempio alle zone di confine, toccate in modo più incisivo dalla recessione e dalla svalutazione della lira italiana.

Occorre ancora rilevare che in questo ultimo decennio la situazione economico-congiunturale si è notevolmente modificata rispetto a quella esistente negli anni '60.

Alludiamo in modo particolare al modesto incremento della popolazione cantonale (1970: 245'458; 1984: 275'956), al costante aumento dei disoccupati (gennaio 1970: 89; gennaio 1985: 2'615), alla leggera flessione dei pernottamenti alberghieri (1970: 3'768'144; 1984: 3'249'008), agli oneri salariali e sociali derivanti dal nuovo contratto collettivo di lavoro che hanno indiscutibilmente provocato delle serie difficoltà economiche ai gerenti degli esercizi pubblici riducendo i loro margini di guadagno, ecc.

Inoltre, proponendovi di mantenere l'articolo economico, intendiamo salvaguardare, ai diretti interessati, la possibilità di contestare il rilascio di nuove patenti mediante ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. art. 60 Les pubb). Infatti, l'art. 32quater, tutelando solo interessi collettivi, non concede al singolo la legittimazione ricorsuale.

Abrogazione art. 21 (Canone di locazione)

Il TCA ha esplicitamente affermato che "la disposizione dell'art. 21 Les pubb è da ritenere inapplicabile perché di contenuto anticonstituzionale, in particolare perché violatrice della libertà di industria e di commercio" (cfr. giurisprudenza amministrativa ticinese N. 897 pag. 399).

Riteniamo quindi giustificato proporre l'abrogazione.

Per tutte le considerazioni che precedono vi invitiamo a voler dare la vostra adesione all'allegata modificazione legislativa.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, C. Generali
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

LEGGE SUGLI ESERCIZI PUBBLICI; MODIFICAZIONE

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 8 aprile 1986 no. 3034 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

Articolo 1

La Legge sugli esercizi pubblici è modificata come segue.

Articolo 3 lett. n

b) Soggetti all'obbligo del permesso

Sono considerati in particolare esercizi pubblici soggetti all'obbligo del permesso:

n) gli spacci, fino ad un massimo di 10 litri, di bevande spiritose fermentate da trasportare e di bevande spiritose distillate da trasportare al minuto.

Articolo 6 cpv. 2 lett. e (nuova)

Clausola del bisogno

² Fanno eccezione:

e) gli esercizi pubblici sottoposti a permesso.

Articolo 7

1) 32quater
Esercizi pubblici in genere

¹ La clausola del bisogno, in applicazione dell'art. 32quater ha per scopo di evitare una diffusione dell'alcolismo che potrebbe compromettere la salute pubblica.

² Il bisogno dev'essere accertato considerando il rapporto tra il numero degli esercizi pubblici sottoposti a patente ed autorizzati a vendere bevande alcoliche e quello degli abitanti di ogni Comune.

³ Non saranno concesse nuove patenti allorchando il rapporto fra gli esercizi di cui al cpv. 2 e il numero degli abitanti supera il rapporto di:

- 1: 125 nei Comuni sino a 500 abitanti
- 1: 200 nei Comuni tra 500 e 1000 abitanti
- 1: 250 nei Comuni tra 1000 e 3000 abitanti
- 1: 300 nei Comuni superiori a 3000 abitanti

⁴Le limitazioni di cui ai precedenti capoversi valgono pure nei casi di sostanziale ampliamento, o di cambiamento di categoria escluso il trasferimento previsto dall'art. 19 della presente legge.

⁵Eccezioni possono essere concesse per coprire particolari fabbisogni locali, segnatamente quelli di frazioni o agglomerati discosti, traffico di frontiera, attività industriali o commerciali, necessità di disporre di esercizi pubblici di diverso genere nonché del movimento turistico.

⁶Ogni Comune, indipendentemente dal numero degli abitanti, ha comunque diritto ad un esercizio pubblico soggetto alla clausola del bisogno.

Articolo 7bis

11) 32quater Locali notturni, dancing

¹In ogni distretto, indipendentemente dal numero degli abitanti, può essere concessa una patente per locale notturno o dancing.

²Non saranno concesse nuove patenti allorché il rapporto fra gli esercizi di cui al cpv. 1 e il numero degli abitanti supera il parametro di un esercizio per ogni 8000 abitanti.

Articolo 7ter

111) 31ter

Non saranno rilasciate nuove patenti dello stesso genere o ammessi sostanziali ampliamenti o cambiamenti di categoria qualora risulti che gli esercizi pubblici di un determinato Comune o eventualmente dei Comuni circostanti potrebbero essere gravemente compromessi nella loro esistenza economica per effetto di un eccesso di concorrenza.

Articolo 20

2. Caso speciale

Abrogato.

Articolo 21

Canone di
locazione

Abrogato.

Articolo 40

III. Divieto di
servire bevande
alcoliche

¹ E' fatto divieto di fornire bevande alcoliche:

- a) alle persone che si trovano in stato di ubriachezza;
- b) ai minorenni di età inferiore ai 18 anni, per le bevande distillate e a quelli di età inferiore ai 16 anni, per le fermentate.

Articolo 2

Entrata in
vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modificazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, ed entra immediatamente in vigore.

NUMERO ESERCIZI SOTTOPOSTI A PATENTE PER COMUNE (31.12.1984)
E RAPPORTO POPOLAZIONE CIVILE - ESERCIZI (1984)

DISTRETTO DI MENDRISIO

COMUNI	RESIDENTI	PATENTI ESERCIZI PUBBLICI (dedotti analcolici)	RAPPORTO 1:	POSSIBILE AUMENTO
Arzo	803	5	160	---
Balerna	3'488	25	139	---
Besazio	436	3	145	---
Bruzella	156	2	78	---
Cabbio	162	2	81	---
Caneggio	308	1	308	---
Capolago	574	6	95	---
Castel S. Pietro	1'564	9	173	---
Chiasso	8'903	54	164	---
Coldrerio	2'140	5	428	+ 3
Genestrerio	777	4	194	---
Ligornetto	1'247	7	178	---
Mendrisio	6'382	45	141	---
Meride	295	4	73	---
Monte	46	1	46	---
Morbio Inferiore	3'512	8	439	+ 3
Morbio Superiore	549	3	183	---
Muggio	268	4	67	---
Novazzano	2'034	17	119	---
Rancate	1'211	5	242	---
Riva S. Vitale	1'959	12	163	---
Sagno	240	2	120	---
Salorino	410	3	136	---
Stabio	2'787	17	163	---
Tremona	327	2	163	---
Vacallo	2'724	7	389	+ 3

DISTRETTO DI LUGANO

COMUNI	RESIDENTI	PATENTI ESERCIZI PUBBLICI (dedotti analcolici)	RAPPORTO 1:	POSSIBILE AUMENTO
Agno	2'889	19	152	---
Agra	295	5	59	---
Aranno	221	1	221	---
Arognò	764	11	69	---
Arosio	299	2	149	---
Astano	243	4	60	---
Barbengo	725	4	181	---
Bedano	865	4	216	---
Bedigliora	389	4	97	---
Bidogno	324	2	162	---
Bioggio	1'158	6	193	---
Bironico	371	4	92	---
Bissone	728	11	66	---
Bogno	99	1	99	---
Bosco Luganese	222	2	111	---
Breganzona	3'698	10	369	+ 2
Breno	185	2	92	---
Brusino-Arsizio	409	7	58	---
Cademario	464	7	66	---
Cadempino	1'028	7	146	---
Cadro	1'088	8	136	---
Cagiallo	527	1	527	+ 1
Camignolo	496	4	124	---
Canobbio	1'546	7	220	---
Carabbia	362	1	362	+ 1
Carona	549	7	78	---
Caslano	2'456	21	116	---
Certara	59	1	59	---
Cimadara	91	2	45	---
Comano	1'231	7	176	---
Corticiasca	106	1	106	---
Croglio-Castelrotto	712	7	101	---
Cureggia	89	2	44	---
Cureglia	885	6	147	---
Curio	342	4	85	---
Davesco-Soragno	844	3	281	+ 1
Fescoggia	82	1	82	---
Gandria	221	10	22	---
Gentilino	1'121	6	186	---
Grancia	298	1	298	+ 1
Gravesano	848	3	282	+ 1
Iseo	50	1	50	---
Lamone	1'577	8	197	---
Lopagno	389	3	129	---
Lugaggia	465	4	116	---
Lugano	27'169	261	104	---
Magliaso	1'069	12	89	---
Manno	912	2	456	+ 2
Maroggia	548	6	91	---

Massagno	5'515	17	324	+ 1
Melano	865	10	86	---
Melide	1'310	20	65	---
Mezzovico-Vira	728	6	121	---
Miglieglia	191	4	47	---
Montagnola	1'612	7	230	---
Monteggio	702	10	70	---
Morcote	565	17	33	---
Mugena	101	1	101	---
Muzzano	711	3	237	---
Neggio	315	2	157	---
Novaggio	595	7	85	---
Origgio	643	5	128	---
Pambio Noranco	330	3	110	---
Paradiso	3'238	41	78	---
Pazzallo	915	7	130	---
Ponte Capriasca	886	4	221	---
Ponte Tresa	798	11	72	---
Porza	1'174	6	195	---
Pregassona	5'317	11	483	+ 6
Pura	913	6	152	---
Rivera	1'388	14	99	---
Rovio	511	4	127	---
Sala Capriasca	973	5	194	---
Savosa	1'092	8	236	---
Sessa	512	5	102	---
Sigirino	246	1	246	---
Sonvico	1'266	7	180	---
Sorenago	1'315	6	219	---
Tesserete	1'235	14	88	---
Torricella-Taverne	1'815	11	165	---
Vaglio	410	2	205	+ 1
Valcolla	473	7	67	---
Vernate	283	3	94	---
Vezia	1'365	6	227	---
Vezio	177	3	59	---
Vico Morcote	250	5	50	---
Viganello	5'553	16	347	+ 2
Villa Luganese	309	3	103	---

DISTRETTO DI LOCARNO

COMUNI	RESIDENTI	PATENTI ESERCIZI PUBBLICI (dedotti analcolici)	RAPPORTO 1:	POSSIBILE AUMENTO
Ascona	4'848	90	53	---
Auressio	66	1	66	---
Borgnone	194	5	38	---
Brione Verzasca	234	3	78	---
Brione s/Minusio	439	7	62	---
Brissago	1'962	31	63	---
Càviano	148	3	49	---
Cavigliano	497	6	82	---
Comologno	209	4	52	---
Contone	435	5	87	---
Corippo	49	1	49	---
Crana	85	1	85	---
Cugnasco	642	5	128	---
Frasco	64	1	64	---
Gerra Gambarogno	261	6	43	---
Gerra Verzasca	914	9	101	---
Gordola	3'222	18	179	---
Gresso	64	1	64	---
Indemini	76	2	38	---
Intragna	816	14	58	---
Lavertezzo	631	6	105	---
Locarno	14'131	114	123	---
Loco	204	2	102	---
Losone	5'123	26	197	---
Magadino	1'185	9	131	---
Mergoscia	163	2	81	---
Minusio	6'110	26	235	---
Mosogno	76	2	38	---
Muralto	2'703	51	53	---
Orselina	717	12	59	---
Palagnedra	110	4	27	---
Piazzogna	266	5	53	---
Ronco s/Ascona	746	14	53	---
Russo	103	2	51	---
San Nazzaro	540	11	49	---
Sant'Abbondio	144	2	72	---
Sonogno	87	2	43	---
Tegna	563	8	70	---
Tenero Contra	1'861	15	124	---
Vergeletto	121	3	40	---
Verscio	758	3	252	---
Vira Gambarogno	622	9	69	---
Vogorno	281	5	56	---

DISTRETTO DI VALLEMAGGIA

C O M U N I	RESIDENTI	PATENTI ESERCIZI PUBBLICI (dedotti analcolici)	RAPPORTO 1:	POSSIBILE AUMENTO
Aurigeno	269	3	89	---
Avegno	449	7	64	---
Bignasco	227	5	45	---
Bosco Gurin	78	3	26	---
Broglio	68	1	68	---
Brontallo	58	1	58	---
Campo Vallemaggia	65	2	32	---
Caveragno	509	6	84	---
Cerentino	61	2	30	---
Cevio	438	4	109	---
Coglio	89	1	89	---
Fusio	68	4	17	---
Giumaglio	189	3	63	---
Gordevio	571	7	81	---
Linescio	63	2	31	---
Lodano	152	1	152	---
Maggia	546	4	136	---
Menzonio	106	1	106	---
Moghegno	238	1	238	---
Peccia	230	6	38	---
Prato-Sornico	96	2	48	---
Someo	340	3	113	---

DISRETTO DI BELLINZONA

C O M U N I	RESIDENTI	PATENTI ESERCIZI PUBBLICI (dedotti analcoolici)	RAPPORTO 1:	POSSIBILE AUMENTO
Arbedo Castione	3'509	14	250	---
Bellinzona	16'961	99	171	---
Cadenazzo	1'265	9	140	---
Camorino	1'578	7	225	---
Giubiasco	6'646	32	207	---
Gnosca	428	3	142	---
Gorduno	551	5	110	---
Gudo	462	5	92	---
Isonne	378	5	75	---
Lumino	1'013	4	253	---
Medeglia	335	2	167	---
Monte-Carasso	1'598	4	399	+ 2
Pianezzo	373	5	74	---
Preonzo	418	5	83	---
Robasacco	84	3	28	---
Sant'Antonino	1'297	5	259	---
Sant'Antonio	175	5	35	---
Sementina	2'175	7	310	+ 1

DISTRETTO DI RIVIERA

C O M U N I	RESIDENTI	PATENTI ESERCIZI PUBBLICI (dedotti analcoolici)	RAPPORTO 1:	POSSIBILE AUMENTO
Biasca	5'781	37	156	---
Claro	1'388	9	154	---
Cresciano	455	4	113	---
Iragna	447	6	74	---
Lodrino	1'268	8	158	---
Osogna	850	3	283	+ 1

DISTRETTO DI BIENIO

COMUNI	RESIDENTI	PATENTI ESERCIZI PUBBLICI (dedotti analcolici)	RAPPORTO 1:	POSSIBILE AUMENTO
Aquila	491	4	122	---
Campo Bienio	89	3	29	---
Corzoneso	336	3	112	---
Dongio	459	3	153	---
Ghirone	59	2	29	---
Leontica	294	8	36	---
Lottigna	86	1	86	---
Ludiano	256	3	85	---
Malvaglia	1'172	12	97	---
Olivone	860	12	71	---
Ponto Valentino	286	2	143	---
Prugiasco	162	1	162	---
Semione	272	2	136	---
Torre	282	3	94	---

DISTRETTO DI LEVENTINA

COMUNI	RESIDENTI	PATENTI ESERCIZI PUBBLICI (dedotti analcolici)	RAPPORTO 1:	POSSIBILE AUMENTO
Airolo	2'018	25	80	---
Anzonico	120	2	60	---
Bedretto	77	5	15	---
Bodio	1'445	15	96	---
Calonico	49	1	49	---
Calpiogna	88	2	44	---
Campello	48	3	16	---
Cavagnago	106	1	106	---
Chiggiogna	417	9	46	---
Chironico	442	3	147	---
Dalpe	178	2	89	---
Faido	1'534	10	153	---
Giornico	1'160	6	193	---
Mairengo	268	2	134	---
Osco	141	4	35	---
Personico	402	2	201	+ 1
Pollegio	715	5	143	---
Prato Leventina	412	5	82	---
Quinto	1'362	15	90	---
Rossura	85	2	42	---
Sobrio	93	2	46	---

RIEPILOGO PER DISTRETTI

COMUNI	RESIDENTI	PATENTI ESERCIZI PUBBLICI (dedotti analcolici)	RAPPORTO 1:	POSSIBILE AUMENTO
Mendrisio	43'349	253	171	+ 10
Lugano	109'225	831	131	+ 22
Locarno	52'550	546	96	+ 1
Vallemaggia	4'910	69	71	--
Bellinzona	39'331	219	179	+ 4
Riviera	10'189	67	152	+ 1
Blenio	5'242	59	88	+ 3
Leventina	11'160	121	92	+ 1
TOTALE CANTONE	275'956	2'165	127	+ 42

COMUNI A SE' STANTI SENZA ESERCIZI PUBBLICI

COMUNI	RESIDENTI	PATENTI ESERCIZI PUBBLICI	POSSIBILE AUMENTO
<u>DISTRETTO DI MENDRISIO</u>			
Casima	47	0	+ 1
<u>DISTRETTO DI LUGANO</u>			
Carabietta	65	0	+ 1
Cimo	140	0	+ 1
Roveredo Capriasca	113	0	+ 1
<u>DISTRETTO DI LOCARNO</u>			
Berzona	80	0	+ 1
<u>DISTRETTO DI BELLINZONA</u>			
Moleno	85	0	+ 1
<u>DISTRETTO DI BLENIO</u>			
Castro	66	0	+ 1
Largario	17	0	+ 1
Marolta	55	0	+ 1

DOCUMENTO 2NUMERO LOCALI NOTTURNI

DISTRETTI	RESIDENTI 1984	PATENTI LOCALI NOTTURNI	RAPPORTO 1:	POSSIBILE AUMENTO
Mendrisio	43'349	4	10'837	+ 1
Lugano	109'225	16	6'826	---
Locarno	52'550	19	2'765	---
V. Maggia	4'910	--	---	+ 1
Bellinzona	39'331	5	7'866	---
Riviera	10'189	1	10'189	---
Blenio	5'242	--	---	+ 1
Leventina	11'160	1	11'160	---

DOCUMENTO 3

RIEPILOGO COMUNI SINO A 500 ABITANTI

DISTRETTI	NO. COMUNI	RESIDENTI	ESERCIZI PUBBLICI	RAPPORTO 1:
Mendrisio	10	2'648	24	110
Lugano	36	9'656	110	87
Locarno	24	4'376	75	58
Vallemaggia	19	3'284	52	63
Bellinzona	8	2'653	33	80
Riviera	2	902	10	90
Blenio	12	3'072	35	87
Leventina	15	2'926	45	65
CANTONE	126	29'517	384	76

RIEPILOGO COMUNI SINO A 1'000 ABITANTI

DISTRETTI	NO. COMUNI	RESIDENTI	ESERCIZI PUBBLICI	RAPPORTO 1:
Mendrisio	4	2'703	18	150
Lugano	26	19'224	165	116
Locarno	10	6'949	91	76
Vallemaggia	3	1'626	17	95
Bellinzona	1	551	5	110
Riviera	1	850	3	283
Blenio	1	860	12	71
Leventina	1	715	5	143
CANTONE	47	33'478	316	105

RIEPILOGO COMUNI SINO A 3'000 ABITANTI

DISTRETTI	NO. COMUNI	RESIDENTI	ESERCIZI PUBBLICI	RAPPORTO 1:
Mendrisio	8	15'666	79	198
Lugano	20	29'537	200	147
Locarno	4	7'711	106	72
Vallemaggia	0	---	0	---
Bellinzona	6	8'926	36	247
Riviera	2	2'656	17	156
Blenio	1	1'172	12	97
Leventina	5	7'519	71	105
CANTONE	46	73'187	521	140

RIEPILOGO COMUNI OLTRE 3'000 ABITANTI

DISTRETTI	NO. COMUNI	RESIDENTI	ESERCIZI PUBBLICI	RAPPORTO 1:
Mendrisio	4	22'285	132	168
Lugano	6	50'490	356	141
Locarno	5	33'434	274	122
Vallemaggia	0	---	0	---
Bellinzona	3	27'116	131	206
Riviera	1	5'781	37	156
Blenio	0	---	0	---
Leventina	0	---	0	---
CANTONE	19	139'106	930	149

